



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE ANCHE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE ANCHE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO. REGIONE VENETO.

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

QUESITO 1: In caso di partecipazione a più lotti, si richiede come debbano essere calcolati i requisiti richiesti ai punti 7.2 lett. d) e 7.3 lett. e) ed f). Si ringrazia
Distinti saluti

RISPOSTA: In caso di partecipazione a più lotti (massimo 2 lotti, così come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara) per quanto concerne i requisiti di cui l'O.E. deve essere in possesso, relativamente ai punti 7.2 lett. d) (requisiti di capacità economica e finanziaria) e punti 7.3 lett. e) e lett. f) (requisiti di capacità tecnica e professionale) si rappresenta che tali requisiti devono essere posseduti **in relazione ai singoli lotti** per cui si intende partecipare **(e non alla sommatoria degli stessi)**, secondo quanto indicato dal Disciplinare. In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto al punto 7.4 del Disciplinare di gara.

QUESITO 2: Al punto 7.3 del Disciplinare di gara si riportano i requisiti inerenti gli importi minimi complessivi dei corrispettivi per l'elenco dei servizi richiesti, salvo poi distinguere (per la categoria E.20 edilizia) tra i corrispettivi per rilievo e per



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

diagnosi. Qualora le determine di affidamento, le lettere di incarico, i contratti, i CRE, le fatture e gli altri documenti probanti non rilevino questa distinzione così specifica (nonostante i servizi siano stati svolti effettivamente), si chiede se risulta comunque probante e valevole l'importo complessivo del corrispettivo ricevuto per il servizio svolto?

RISPOSTA: Ancorché le tabelle "Importi minimi dei corrispettivi per l'elenco dei servizi" (esposte all'interno del punto 7.3 del disciplinare di gara, per ogni singolo lotto), contengano la suddivisione della categoria "Edilizia", ID opere E20 (E22 per i lotti di pregio) in attività di "rilievo" e attività di "diagnosi", ai fini del possesso dei requisiti, rientrando entrambe le attività nella prestazione secondaria, ciò che rileva è, per il caso di specie, la Categoria Edilizia ID opere E20 per l'importo indicato in tabella. Pertanto, con riferimento al quesito posto, per dimostrare il possesso del requisito si dovrà far riferimento ad incarichi rientranti nella **Categoria E.20 nel suo complesso**, senza che il concorrente debba necessariamente dimostrare di aver maturato il requisito avendo espletato incarichi di rilievo e diagnosi.

QUESITO 3: Nel disciplinare a pag.17/77 al punto n° 6 è richiesta n. 1 professionista Responsabile del processo BIM. Tale figura deve essere in possesso della certificazione BIM SPECIALIST, BIM MANAGER, BIM COORDINATOR? Oppure è sufficiente che il tecnico sia esperto di modalità BIM?

RISPOSTA: E' sufficiente che il tecnico designato quale "Responsabile del processo BIM" sia un esperto BIM.

QUESITO 4: Il livello di dettaglio del rilievo BIM soprattutto impiantistico, deve inquadrare anche il passaggio delle tubazioni sottotraccia (sia per la parte termica, idraulica ed elettrica)?

RISPOSTA: Ai sensi del punto 2.1 del Disciplinare di gara la documentazione di gara comprende la BIMSM - Specifica metodologica-Progettazione e la BIMSM Specifica metodologica-Rilievo. Tali documenti descrivono le richieste e le metodologie di base che soddisfano le esigenze della Stazione Appaltante.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Con riferimento al quesito posto relativo al livello di dettaglio del rilievo BIM soprattutto impiantistico, si rimanda alla completa visione sia del Capitolato tecnico prestazionale che agli Allegati tecnici della Specifica Metodologica del BIM. Si segnala in particolare l'art. 6.1.4 "Rilievo impiantistico" del CTP e il punto 3.4 dell'allegato BIM-Rilievo che riporta la Specifica Metodologica del Rilievo.

Come precisato dalla Specifica Metodologica-Rilievo, la Stazione appaltante non può indicare Livelli di Dettaglio minimi di riferimento da raggiungere per ogni prodotto da costruzione PBIM (Product Building Information Modelling) o per il Modello di Dati stesso, ma gli stessi devono essere definiti dall'Aggiudicatario al fine del raggiungimento degli obbiettivi del Servizio, in termini di dettaglio delle geometrie, dettaglio e veridicità delle informazioni non grafiche e fruibilità del Modello di Dati in relazione agli attuali strumenti Software e Hardware, fermo restando l'inderogabilità della rispondenza degli elaborati al livello di definizione proprio del Servizio richiesto, così come previsto dalla normativa vigente.

QUESITO 5: Per i requisiti richiesti in classe E20 si richiedono specifiche prestazioni di rilievo e di diagnosi energetica oppure si possono considerare valide tutte prestazioni ricadenti in E 20 " Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti" non fa esplicito riferimento a queste due particolari prestazioni.

RISPOSTA: Ancorché le tabelle "Importi minimi dei corrispettivi per l'elenco dei servizi" (esposte all'interno del punto 7.3 del disciplinare di gara), contengano la suddivisione della categoria "Edilizia", ID opere E20 (E22 per i lotti di pregio) in attività di "rilievo" e attività di "diagnosi", ai fini del possesso dei requisiti ciò che rileva è, per il quesito posto, la Categoria "Edilizia" ID opere "E20" per l'importo indicato in tabella rispetto al lotto di partecipazione. Pertanto, con riferimento al quesito posto, per dimostrare il possesso del requisito si dovrà far riferimento ad incarichi rientranti nella Categoria E.20 nel suo complesso, senza che il concorrente debba necessariamente dimostrare di aver maturato il requisito avendo espletato incarichi di rilievo e diagnosi.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

QUESITO 6: Facendo riferimento al punto 7.3. lettera e), ed in particolare alla tabella riportante gli "importi minimi dei corrispettivi per l'elenco dei servizi", si chiede se l'importo da possedere è relativo all'importo a base di affidamento (a lordo del ribasso) oppure l'importo offerto al netto del ribasso (come da fatture liquidate). in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

RISPOSTA: Come indicato chiaramente nel disciplinare di gara al punto 7.3 lett. e), per il quesito posto, l'importo cui fare riferimento è quello del "Valore del corrispettivo per il servizio", pertanto quello per il quale si è emesso regolare titolo per il pagamento (da cui discende il Corrispettivo).

Tale evidenza è altresì ribadita nell'ultimo periodo del predetto punto del disciplinare, laddove riferisce, a proposito della comprova dei requisiti, che lo stesso dovrà essere fornito mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture.

QUESITO 7: Spett.le S.A.,1. nell'ambito della facoltà di beneficiare della riduzione in misura del 50% della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara (rif.nte Disciplinare di gara, punto 10. Garanzia provvisoria), si chiede conferma che nel caso di partecipazione come costituendo RTP, con componenti due società che rientrano nella casistica della "microimpresa" ed un libero professionista geologo, quest'ultimo sia equiparato alle MPMI.

Si chiede inoltre se il versamento dell'imposta di bollo è dovuto anche per l'Offerta Economica. Cordiali saluti

RISPOSTA: Con riferimento al primo punto del quesito, si conferma che il libero professionista è equiparabile alle MPMI.

Per quanto attiene al secondo punto del quesito, si chiarisce che il paragrafo 15.1 del disciplinare di gara riferisce chiaramente che la domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento del bollo. Tale previsione è ribadita al successivo paragrafo 15.3.2. Di contro, analoga previsione non è rinvenibile per quanto attiene al



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

contenuto dell'offerta economica che, pertanto, non dovrà essere presentata in bollo.

QUESITO 8: In merito ai punti 7.3 lett. e) ed f), per quanto riguarda le categorie E.20/E.22 e S.03/S.04 parametrize all'importo del servizio, è necessario inserire solo attività di vulnerabilità sismica, rilievo e diagnosi energetica o è possibile inserire l'avvenuto svolgimento di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 come riportato nelle Linee Guida ANAC nr. 1 (rif. N.B. - Pag. 28 del Disciplinare di gara)?

RISPOSTA: Come previsto dal disciplinare di gara, *“fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc)”* è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, rilievo e diagnosi energetica anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ricadenti nelle medesime categorie ed ID opere richieste dal disciplinare di gara in relazione ad ogni singolo lotto.

QUESITO 9: Nell'Allegato X al punto C) vanno inseriti i servizi di punta. Il modulo prevede l'inserimento di 2 servizi essendo presenti solo 2 righe. Nel disciplinare vengono richiesti un totale di 6 servizi (2 servizi nelle categorie S.03/S.04 parametrati all'importo lavori; 2 servizi nelle categorie S.03/S.04 parametrati all'importo del servizio; 2 servizi nelle categorie E.20/E.22 parametrati all'importo del servizio). Si possono pertanto aggiungere 4 righe? Allo stesso modo si possono aggiungere righe anche al punto B) relativo all'elenco di servizi di cui all'art. 7.3 lett. e)? Nel caso in cui non si possano aggiungere righe alla tabella fornita, si chiede di indicare le modalità di inserimento dei dati richiesti.

RISPOSTA: L'Allegato X rappresenta un format di ausilio, riepilogativo, per l'esposizione dei servizi resi. Tale documento non è da intendersi limitativo dei contenuti che il concorrente vorrà o necessiti esporre, pertanto è possibile modificare o replicare il modello, inserendo i dati occorrenti ed oggetto del quesito.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

QUESITO 10: Nelle tabelle riportate ai punti 7.3 lett. e) ed f) (da pag. 21 a pag. 28 del Disciplinare) nella categoria E.20/E.22 viene specificato l'importo relativo a rilievo e diagnosi. Ciò significa che nell'indicare i 2 servizi di punta richiesti, un servizio è riferito al rilievo e uno alla diagnosi o possono essere indicati 2 servizi di solo rilievo o sola diagnosi? Nell'ipotesi si possano utilizzare i servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 è possibile inserire servizi che non includono rilievo e diagnosi (es. corrispettivo progettazione)?

RISPOSTA: Come indicato in altre risposte ai quesiti posti, ciò che rileva non è l'attività "rilievo" o l'attività "diagnosi" energetica, bensì la Categoria ed ID Opere. Il disciplinare di gara prevede, infatti che *"fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc)"* è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di rilievo e diagnosi energetica anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ricadenti nelle medesime categorie E.20/E.22 richieste dal disciplinare di gara in relazione ad ogni singolo lotto.

QUESITO 11: In riferimento ad eventuale subappalto del Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, nell'art. "9. SUBAPPALTO" pag. 33 del disciplinare viene indicato "non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario", mentre a pag. 34 viene segnalato "Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001". Si chiede pertanto se debba essere indicato il nominativo del subappaltatore nel DGUE e quali documenti debbano essere prodotti dallo stesso. Inoltre, il caricamento nella piattaforma è a carico del subappaltatore o dell'operatore economico?

RISPOSTA: Secondo quanto chiaramente riportato nel disciplinare di gara, laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori, di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. Non è comunque necessario indicare, in sede di offerta, il nominativo del c.d. subappaltatore necessario, **non ricorrendo il predetto obbligo**. Pertanto non è richiesto il caricamento di documenti del subappaltatore.

IL RUP
F.to Domenico Orobello